

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABIANI, PALAZZESCHI, PIVA, FUSI, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, VIGNOLO e BRAMBILLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1969

Estensione a 15 anni del periodo di ammortamento dei mutui concessi alle aziende artigiane, commerciali ed industriali dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che proponiamo al vostro esame esprime una sentita esigenza insistentemente avanzata da tutte le associazioni rappresentanti le categorie commerciali, artigiane ed industriali colpite dalle alluvioni del 1966 e del 1968.

In questi ultimi tempi a Firenze si sono svolte varie manifestazioni al fine di richiamare l'attenzione degli organi responsabili sulla grave situazione nella quale si trovano gli operatori economici colpiti dall'alluvione del 4 novembre 1966 e sulla necessità di ottenere un prolungamento della durata delle operazioni dei mutui concessi ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Delegazioni di commercianti ed artigiani hanno più volte fatto presente al Parlamento come, nonostante sforzi immani per ricostituire una loro base economica, non siano in grado di sopportare il peso degli

impegni assunti e come si presentino sempre più precarie le possibilità di evitare una catena di fallimenti.

Bisogna tener presente che l'alluvione del 1966 a Firenze, in modo particolare, colpì una miriade di commercianti ed artigiani che costituivano la base fondamentale dell'economia fiorentina e la possibilità che fu loro offerta per una ripresa fu costituita dal credito privilegiato al quale tutti dovettero ricorrere.

Spirito di sacrificio e credito privilegiato consentirono la rinascita dell'economia fiorentina e di altre zone alluvionate, però su questa economia vennero a gravare oneri sproporzionati alle normali possibilità di reddito.

Sette o dieci anni non possono bastare per ricostituire un patrimonio che spesso era il frutto di più generazioni. La grande maggioranza dei commercianti ed artigiani alluvionati non ce la fa e se non viene aiu-

tata non ha altra prospettiva che quella del fallimento.

L'alluvione portò via tutto, casa ed azienda in molti casi, e spesso il patrimonio distrutto era costituito in parte da merci ancora da pagare. Ricostituire locali ed attrezzature, rimanere mesi e mesi inattivi e trovarsi dopo carichi di tasse arretrate e di debiti, non è cosa a cui si possa facilmente far fronte.

Un provvedimento come quello che proponiamo e che porta da 10 a 15 anni il periodo di ammortamento dei mutui concessi a norma delle leggi summenzionate, può se non risolvere almeno facilitare il superamento di una grave situazione economica. Un maggior respiro finanziario può salvare dal fallimento moltissime aziende commerciali ed artigiane.

È vero che lo Stato dovrà sostenere una spesa per finanziare il provvedimento che proponiamo alla vostra approvazione, ma questa sarà una spesa che solleverà lo Stato stesso da un onere che potrebbe essere molto maggiore qualora si volessero lasciare le cose come stanno poichè, in questo caso, lo Stato dovrebbe andare incontro al rischio di rimborsare agli istituti di credito tutte le eventuali perdite derivanti da una catena di fallimenti.

Ci sembra che interesse patrimoniale dello Stato e senso di responsabilità di fronte alle sorti di un vasto settore economico come quello che fu colpito dalle alluvioni del 1966 e del 1968 siano più che sufficienti a sperare fondatamente in una accoglienza positiva del nostro disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il periodo di ammortamento dei mutui concessi dal Mediocredito centrale e dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane previsto dagli articoli 36, 41 e 41-ter del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è esteso fino a quindici anni.

Gli istituti competenti sono tenuti, a domanda degli interessati, a modificare la durata delle operazioni di detti mutui fino al limite previsto dal comma precedente.

### Art. 2.

Al Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali istituito presso il Mediocredito centrale a norma dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è conferito un nuovo versamento di lire 5 miliardi.

Art. 3.

Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato dell'importo di lire 3 miliardi.

Art. 4.

Le somme previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e all'onere relativo sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.